

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3937 del 01/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO - ROVELETO LANDI. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4041 del 26/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CASCINA BOSCO GEROL SOC. AGR. S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO – ROVELETO LANDI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 11/1/2017 n. 105 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta dalla ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. S.R.L. nello stabilimento in oggetto e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Rivergaro prot. n. 360 del 27/1/2017. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e dalla L.R. 4/2007;

VISTE:

1. l'istanza di modifica sostanziale - inerente il miglioramento della gestione dei reflui e l'ammodernamento di alcune strutture zootecniche - presentata dalla ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. e trasmessa con nota del SUAP del 19.1.2018 prot. 462 (prot. Arpae n. 763 in pari data) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro loc. Gerolo Rovereto Landi: Tale istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. a seguito di modifica della situazione emissiva;
 - per ottenere l'autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, a seguito di modifica rispetto alla situazione autorizzata in precedenza;
 - per ottenere l'aggiornamento della comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e dalla L.R. 4/2007 a seguito di modifica della situazione esistente;
 - per la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 relativa all'impatto acustico. Rispetto a tale comunicazione viene riferito il proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione in essere;
2. la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa dal SUAP con nota n. 2563 del 10.3.2018;
3. il parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica, ricevuto dal SUAP il 04.05.2018 prot. 4360;
4. il verbale della Conferenza di servizi indetta e convocata per il giorno 10.05.2018, a conclusione della quale sono state espresse alcune richieste di chiarimento;

5. la documentazione integrativa - concernente una parziale variazione del progetto e nell'invio dei dati inerenti l'impianto di depurazione e lo scarico di acque reflue industriali - trasmessa dal SUAP con note prott. n. 5915 dell' 11.06.2018, n. 6095 del 18.06.2018 e n. 6597 del 29/06/2018;

PRESO ATTO che

- viene dichiarata l'invarianza della composizione dell'allevamento rispetto alla situazione già autorizzata di seguito riportata:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Vacche da latte	305
rimonta	155
vitelli	100

- sono altresì presenti:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Equini	12
suini	20

- le modifiche inerenti le emissioni in atmosfera riguardano le emissioni diffuse derivanti da due nuove trincee, da una vasca per lo stoccaggio del liquame e dalle nuove strutture per lo stoccaggio del letame/separato solido;
- presso l'insediamento in oggetto è presente un sistema di depurazione, avente potenzialità di progetto pari a 156 KgBOD5/giorni (corrispondenti a 2600 A.E.) costituito da: pozzetto di miscelazione acque reflue, n° 2 vasche di degrassatura/dissabbiatura, pozzo con pompa di sollevamento, flottatore (da installare entro 31.12.2018), bacino di ossidazione/decantazione, pozzetto di prelievo campioni. La portata di progetto è di 120 mc/giorno, come da scheda A;
- al sistema di depurazione di cui sopra sono convogliate:
 - le acque reflue industriali generate nei locali del caseificio (produzione di formaggi e imbottigliamento latte) e della yogurteria;
 - le acque meteoriche di dilavamento della piazzola in cemento sulla quale avvengono le operazioni di scarico del latte dalle autocisterne e carico del siero;
 - le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione e da tutti i servizi igienici (preventivamente trattate mediante fosse Imhoff);
- il sistema di depurazione è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la dicitura "POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI" nella TAVOLA 03-BIS MODIFICA ad oggetto: "PLANIMETRIA SCARICHI" dell'08/05/2018, trasmessa poi dal SUAP del Comune di Rivergaro con nota prot. n. 7278 del 25/7/2018 (prot. Arpae n. 11740 di pari data);
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico è quindi classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- è stato installato un misuratore di portata (a principio elettromagnetico) sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione di cui al documento "DESCRIZIONE FORNITURA" del 24/06/2016 allegato alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota del 28/06/2016, prot. n° 5333;
- l'attuale fascia oraria di scarico del depuratore è prevista dalle ore 17 - 17,30 in poi;

RICHIAMATO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza allegato al verbale della conferenza di servizi del 10/5/2018;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 5/7/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché udite le precisazioni del rappresentante dell'impresa - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione degli interventi che verranno autorizzati con apposito provvedimento di competenza comunale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.** (COD. FISC 01547740330) per l'attività di "allevamento vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), Loc. Gerolo – Roveleto Landi (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/2016 e L.R. 4/2007, aggiornata a seguito di modifica sostanziale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 caldaia a gasolio – potenza 775 kW

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA**EMISSIONE N. E3 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA****EMISSIONE N. E4 CAPPA CUCINA****EMISSIONE N. E5 FORNO A LEGNA CUCINA**

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
COV (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espressi come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli se l'impianto termico funziona correttamente;
- a) i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) i camini di emissione E1 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come Hcl) o D.M. 25/08/2000 all. II;
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come C_{tot}** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- f) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- g) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- h) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- i) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente si dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Si dovrà provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- j) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- k) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

- l) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - m) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - n) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpa di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - o) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) venga installato entro il 31.12.2018 il flottatore previsto nel progetto e il contaore sulla linea di mandata al depuratore;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione e della rete di fognatura aziendale devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) dovrà essere comunicato all'ARPAE l'eventuale variazione della fascia orario di scarico prima della variazione stessa;
 - d) tutti le componenti del sistema di depurazione devono essere periodicamente sottoposte alle opportune verifiche per accertare il corretto funzionamento, nonché ad una corretta e scrupolosa manutenzione e pulizia che dovrà prevedere anche l'asportazione dei fanghi ed i dei grassi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - e) la rete fognaria interna allo stabilimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine andrà costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - g) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata e del contaore installato sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione;
 - h) vengano effettuati in uscita dall'impianto di depurazione (nel pozzetto di campionamento fiscale), **con cadenza almeno quadrimestrale**, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali/vegetali; i referti analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento in oggetto. Il registro dovrà essere conservato almeno per 5 anni dalla data dell'ultima annotazione;
 - i) venga tenuto un apposito registro (sia su supporto cartaceo che informatico) presso lo stabilimento in oggetto su cui annotare, con cadenza settimanale, il dato numerico registrato dal misuratore di portata di cui sopra;
 - j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- c) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- d) dovrà essere comunicato al Servizio Territoriale di A.R.P.A.E. territorialmente competente le date di inizio delle operazioni di spandimento del liquame effettuate sui terreni posti ad una distanza dal centro aziendale superiore a 15 Km. La comunicazione dovrà essere effettuata con 7 giorni di anticipo dall'inizio delle operazioni, a mezzo fax o PEC o un diverso mezzo che consenta l'acquisizione di una ricevuta da conservare per almeno 5 anni;
- e) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dall'art. 10 e dall'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 3/17, e in particolare:
 - l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
 - Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
 - il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
 - qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;
 - non può essere effettuato accumulo a piè di campo del materiale solido separato;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse a seguito dell'intervento di modifica sostanziale oggetto del presente provvedimento;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del

SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta per la Dirigente
(Ettore Niccoli)
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.